

I patti di famiglia

UN CONTRATTO DA PROGRAMMARE

Accordo unanime per passare l'azienda ai discendenti

La titolarità può essere trasmessa ai figli e ai loro figli

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

Con l'introduzione nel nostro ordinamento del "patto di famiglia" (a opera della legge 55/2006) il legislatore ha inteso facilitare il passaggio generazionale di aziende e società, permettendo di programmare questa vicenda durante la vita dell'imprenditore mediante la stipula di un apposito contratto, senza che tale pattuizione possa essere contestata una volta che si apra la successione dell'imprenditore.

In sostanza, la legge ha preso atto che un conto è un'eredità comprendente immobili e strumenti finanziari (caso nel quale la trasmissione del patrimonio agli eredi deve necessariamente affidarsi alla donazione o al testamento) mentre altro conto è che una persona abbia la proprietà di un'azienda o di quote di partecipazione al capitale di società.

Anteriormente all'introduzione del patto di famiglia, invece, le norme che nel nostro ordinamento disciplinano le successioni mortis

causa sono rimaste del tutto indifferenti rispetto alla qualità dei beni che formavano oggetto della successione. E questo nonostante fosse del tutto evidente il divario esistente tra una vecchia automobile, un appartamento, un'impresa individuale o un pacchetto azionario di controllo di una società quotata. Questo disinteresse era poi aggravato dal fatto che nel nostro Paese la presenza di imprese a carattere familiare è non solo elevata, ma diffusa addirittura tra le società quotate, e cioè là dove gli interessi non sono più circoscritti a pochi soggetti, ma coinvolgono il pubblico degli investitori.

Il punto fondamentale è che il decesso dell'imprenditore o del socio di riferimento di una società porta spesso con sé problemi che possono compromettere il futuro dell'impresa. Non sempre, infatti, i discendenti dell'imprenditore hanno le stesse capacità del loro predecessore. Talvolta qualcuno di loro si rivela all'altezza del compito, ma viene ostacolato nella conduzione dell'impresa da quelli che non vi sono stati coinvolti.

Altre volte la comune conduzione dell'impresa - anche tra discendenti che siano abili imprenditori - sfocia in una costante litigiosità generata da una divergenza sugli obiettivi da raggiungere, sui progetti da perseguire, sui metodi con i quali realizzarli.

Il risultato finale è tanto diffuso quanto scontato: la dissoluzione e la scomparsa dal mercato di quel-

LE MOTIVAZIONI DEL PROCESSO**Il nodo capacità**

Il decesso dell'imprenditore o del socio di riferimento di una società porta spesso con sé problemi che possono compromettere il futuro dell'impresa. Non sempre i discendenti dell'imprenditore hanno le stesse capacità del loro predecessore

La litigiosità

La comune conduzione dell'impresa a volte sfocia in una costante litigiosità generata da una divergenza sugli obiettivi da raggiungere, sui progetti da perseguire, sui metodi con i quali realizzarli

Il rischio che si vuole evitare

In casi di situazioni fortemente negative i rischi sono la dissoluzione e la scomparsa dal mercato di quell'impresa

l'impresa. È in questo contesto che gli studiosi di tali tematiche hanno sempre sottolineato che la continuità nella gestione dell'impresa ne rappresenta un valore fondamentale e che questo elemento, in un'impresa a matrice familiare, è fortemente influenzato anche dal rischio connesso al suo trapasso generazionale.

Oggi, dunque, con l'introduzione del patto di famiglia, il rischio della dissoluzione dell'impresa per effetto della scomparsa del suo attuale titolare è sicuramente molto ridimensionato.

Il patto di famiglia è un contratto al quale devono prendere parte l'imprenditore, il discendente cui egli intende trasferire l'azienda di famiglia (o le quote di partecipazione al capitale sociale della società di famiglia) e pure tutti coloro che sarebbero i legittimari dell'imprenditore (il concetto di "legittimario" è illustrato nelle pagine precedenti) qualora si immaginasse che l'imprenditore decedesse nel momento stesso in cui si stipula il patto di famiglia: questi ultimi partecipano alla stipula del patto di famiglia per essere "compensati" (con attribuzioni in danaro o di beni "in natura") del fatto che l'imprenditore ha trasferito l'azienda o la società di famiglia al discendente che gli appare essere il soggetto più idoneo per guidare l'attività d'impresa che gli viene affidata.

Il beneficiario della trasmissione dell'azienda o della società di famiglia può essere esclusi-

vamente un discendente dell'imprenditore: dunque, non solo i figli, ma eventualmente anche i nipoti (figli dei figli dell'imprenditore).

Infatti, l'imprenditore potrebbe decidere di trasferire l'azienda (o la società di cui è "titolare") al nipote che nell'attività manageriale abbia dato miglior prova del proprio padre, "saltando" così una generazione. Viene dunque escluso che possano divenire beneficiari della trasmissione dell'azienda o della società di famiglia, mediante il patto di famiglia, soggetti diversi dai discendenti dell'imprenditore come, ad esempio, il coniuge (che deve comunque partecipare alla stipula del contratto) o i fratelli dell'imprenditore.

Il pregio del contratto recante il patto di famiglia è che le attribuzioni in esso contenute non possono essere contestate una volta che si apra la successione dell'imprenditore.

Pertanto, il patto di famiglia deve essere intesto tanto come una deroga al divieto di stipulare "patti successori" (vale a dire i contratti che abbiano a oggetto la trasmissione dell'eredità di un soggetto vivente, i quali sono irrimediabilmente nulli) quanto come una deroga al principio in base al quale il conseguimento della quota di legittima da parte degli stretti familiari del de cuius è un diritto irrinunciabile fin tanto che il de cuius è in vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le imposte. L'impegno a proseguire l'attività per almeno cinque anni azzerà il conto dell'Erario

Il Fisco premia la continuità aziendale

La nostra legislazione agevola la trasmissione delle aziende e delle quote di partecipazione al capitale di società tanto sotto il profilo civilistico (con il patto di famiglia), quanto sotto il profilo fiscale.

Nella disciplina dell'imposta di successione e di donazione è infatti contenuta la regola in base alla quale il trasferimento di padre in figlio (ma anche tra coniugi) è completamente esonerato da tassazione nel caso in cui la donazione, il patto di famiglia o la successione ereditaria abbiano a oggetto:

- un'azienda, il cui beneficiario si impegna a proseguirla per almeno cinque anni;
- una quota di partecipazione (di

qualsiasi entità) al capitale di società di persone;

- una quota di partecipazione al capitale di società di capitali che permetta al beneficiario della quota stessa di acquisire il controllo o di integrare il controllo della società partecipata (vale a dire il 50,01% dei voti esprimibili nell'assemblea ordinaria, e cioè quella che approva il bilancio e che nomina le cariche sociali) a condizione che detto beneficiario si impegni a mantenere tale controllo per almeno cinque anni.

Nel caso in cui manchino questi presupposti richiesti dalla legge per approfittare della normativa che consente il completo esonero da tassazione, il trasferimento di aziende e di quote di partici-

pazione al capitale di società è comunque assai agevolato.

Quanto all'azienda condotta da un imprenditore individuale che sia oggetto di donazione, di patto di famiglia o di successione ereditaria, la legge dispone infatti che la base imponibile è determinata assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione o della donazione, dei beni e dei diritti che compongono l'azienda (senza considerare il valore dell'avviamento), al netto delle passività deducibili.

Se tuttavia il defunto era obbligato alla redazione dell'inventario, è consentito che si abbia riguardo soltanto alle attività e alle passività indicate nell'ultimo inventario regolarmente redatto e

vidimato e quindi escludendo anche in questo caso il valore dell'avviamento.

Passando poi a considerare la donazione, il patto di famiglia o la successione aventi a oggetto azioni o altre quote di partecipazione al capitale sociale di società, la legge dispone che:

- 1 per i titoli quotati in Borsa, la base imponibile è data dalla media dei prezzi di nell'ultimo trimestre anteriore alla donazione, al patto di famiglia o alla data di apertura della successione;

- 2 per le azioni di società non quotate e le quote di partecipazione al capitale diverse dalle azioni, la base imponibile corrisponde, in misura proporzionale, al valore, alla data di apertura della succes-

sione o della donazione o del patto di famiglia, del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato (e, quindi, escludendo, anche in questo caso, il valore dell'avviamento); in mancanza dei predetti documenti, si deve invece ricorrere al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti alla società, al netto delle passività deducibili e senza tener conto del valore dell'avviamento (con le medesime modalità si valutano, inoltre, i crediti derivanti dalla liquidazione delle quote di società di persone, i quali si originano per effetto del decesso del socio).

© RIPRODUZIONE RISERVATA